



Il ruolo del CSP/CSE in relazione al MOG 231: un caso pratico.

Ing. Gianluca Coltrinari, PhD

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Roma, 09 Aprile 2024



Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 88. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo **non si applicano**:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- b) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;



Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;





Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.



Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

- d) g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X.
- e) g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X.





Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008





Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

Art. 89. Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono:

- **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato **«cantiere»**: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato *nell'allegato X*;
- **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;





- **responsabile dei lavori:** soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
- **lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;





- **coordinatore** in materia di sicurezza e di salute durante la **progettazione** dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;
- **coordinatore** in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'**esecuzione** dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che **non può essere** il datore di lavoro delle imprese esecutrici **o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;**





Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

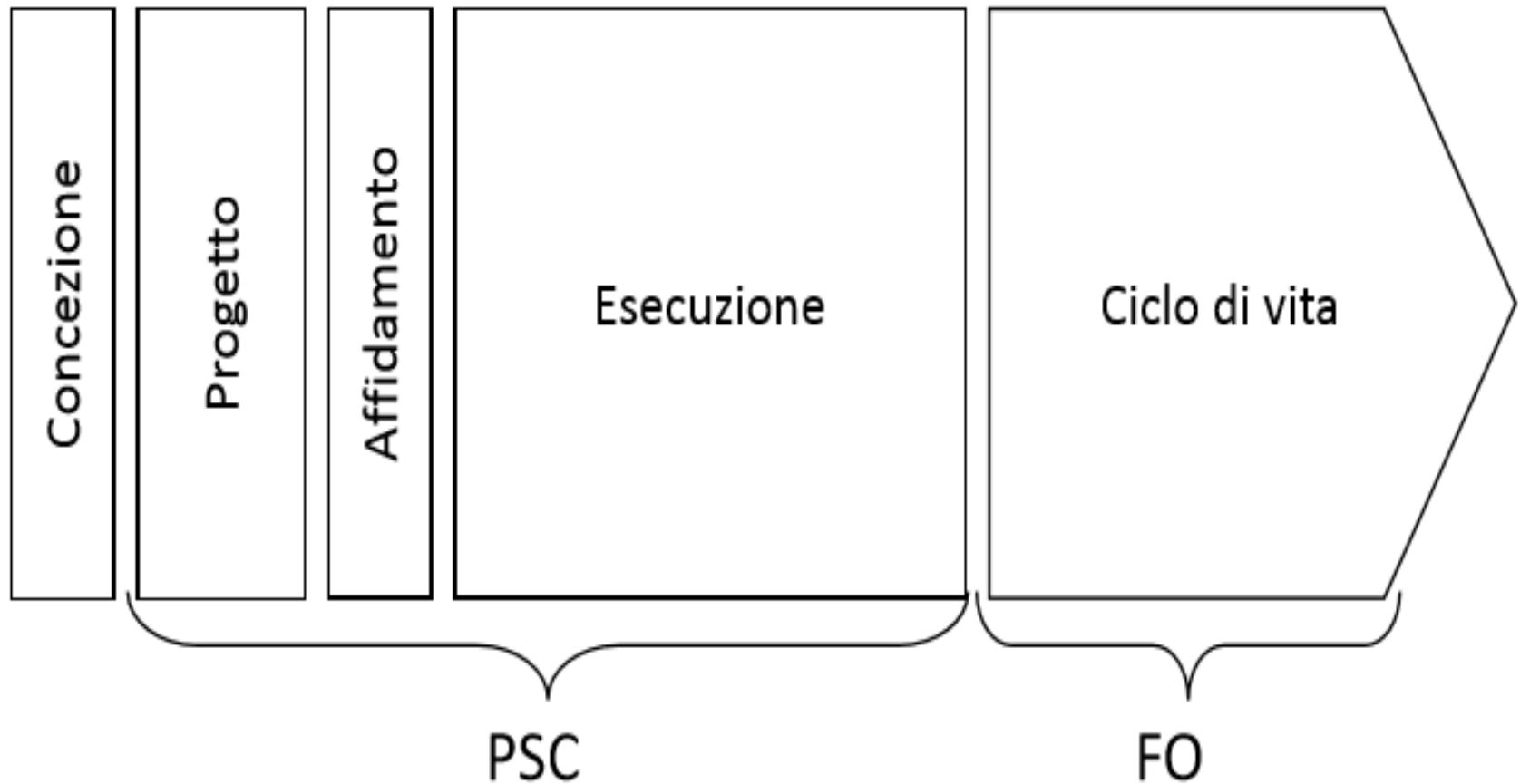
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati **nell'allegato XV**;
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti **all'allegato XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica;
- c) fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio **dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri** è eseguita dal **coordinatore per la progettazione**.



Testo art. 71 del Dlgs 81/2008









Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;



Richiami Titolo IV – D.Lgs. 81/2008

- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda U.S.L. e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, **direttamente** **riscontrato**, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

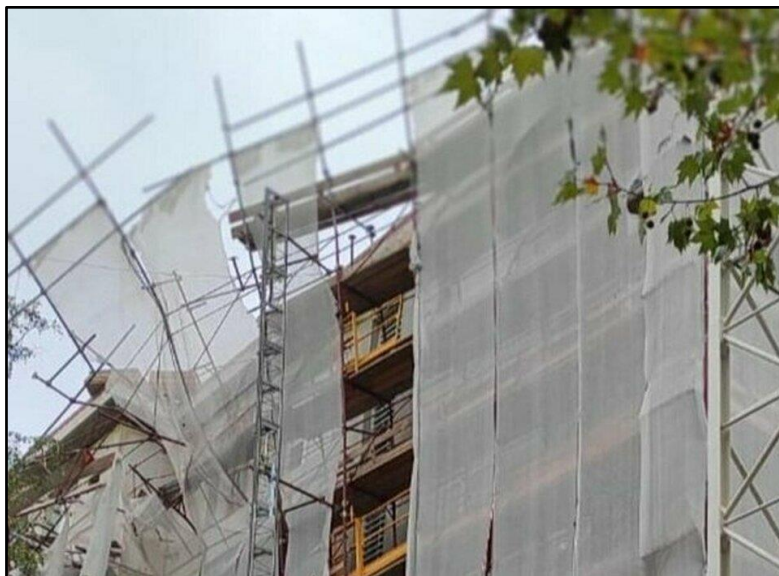


Esempio di un caso: Sentenza 2845/2021



Il ruolo del CSP/CSE in relazione al MOG 231: un caso pratico.

Esempio di un caso





Esempio di un caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un lavoratore, caduto da un ponteggio durante dei lavori sulla facciata e sul balcone di un edificio. Il ponteggio presentava carenze strutturali ed era stato posizionato in modo errato rispetto alla parete.

Il coordinatore per la sicurezza, dopo essere stato considerato colpevole per non aver chiesto alla ditta appaltatrice **l'osservanza di corrette procedure di lavoro** e non averla sollecitata alla messa a norma del ponteggio, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta del lavoratore era stata assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.

Il coordinatore per la sicurezza riteneva di aver svolto il suo dovere mediante la **predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)**, mentre non avrebbe dovuto vigilare sull'andamento dei lavori né svolgere funzioni tipiche del datore di lavoro.



Esempio di un caso

La Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che la discesa dell'operaio dal balcone al ponteggio dipendeva dal tipo di lavoro da svolgere e dal fatto che i **percorsi in sicurezza** per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore era chiamato ad operare.

I giudici hanno spiegato che, in base al Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro ([D.lgs. 81/2008](#)), nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori.





Esempio di un caso

Il coordinatore, quindi, deve **vigilare sulla corretta osservanza**, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, ma anche verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro.





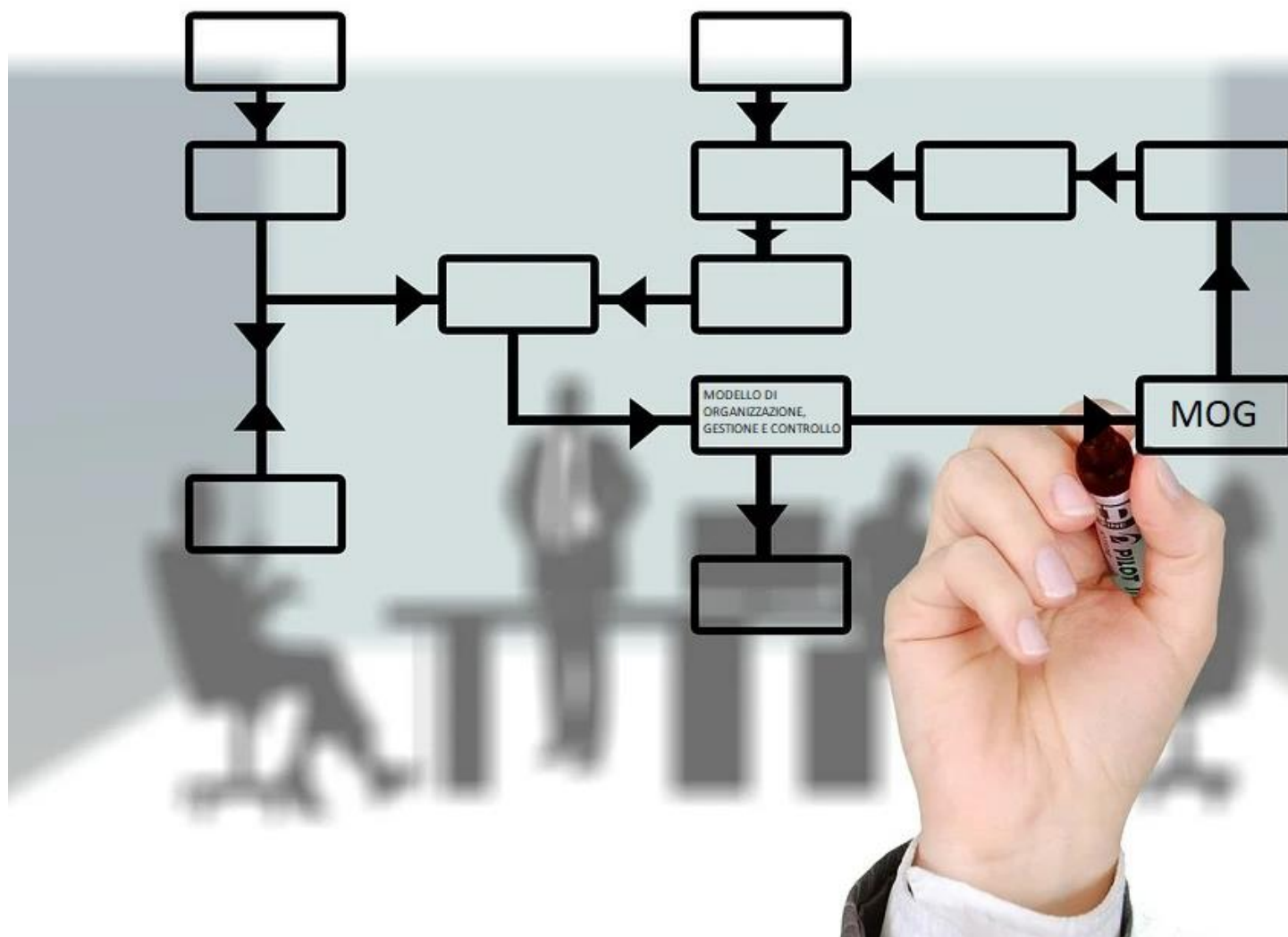
Esempio di un caso

Il compito del coordinatore per la sicurezza, ha concluso la Cassazione, non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione. Dato che il POS non menzionava le modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, il coordinatore per la sicurezza avrebbe dovuto **verificare se le lavorazioni fossero compatibili** con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità.





Vantaggi del M.O.G.





Vantaggi del M.O.G.

1. Il M.O.G. consente di gestire in modo ancora più efficace l'aspetto del rischio degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. Contestualmente di gestire anche i rischi di reato del settore Health and Safety.
2. L'approccio integrato genera un aumento dei livelli di performance sia del M.O.G. che del sistema 81/08;
3. Il sistema integrato, se ben progettato, rende più fluida la gestione dell'organizzazione aziendale perché ottimizza l'uso dei processi e delle procedure dei due sistemi integrandoli;





Vantaggi del M.O.G.

1. In questo caso il Coordinatore della Sicurezza doveva interagire con l'ODV;
2. Il sistema integrato avrebbe permesso un miglior controllo delle attività di cantiere e rilevato le non conformità del ponteggio;



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Relatore:

Ing. Gianluca Coltrinari, PhD

infogcoltrinari@gmail.com